



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

## AVVISO

### INDAGINE DI MERCATO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA (ai sensi dell’art. 26 D. Lgs n. 50/2016), FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1° E 2° STRALCIO FUNZIONALE (riuniti in intervento unitario) DEL NUOVO PADIGLIONE OSPEDALIERO DENOMINATO OSPEDALE DELLA DONNA E DEL BAMBINO - MIRE - PRESSO L’ARCISPEDALE S.M.NUOVA – “AZIENDA OSPEDALIERA – IRCCS DI REGGIO EMILIA”.**

\*\*\*\*\*

L’Arcispedale S.M. Nuova, Azienda Ospedaliera – IRCCS di Reggio Emilia intende effettuare indagine di mercato propedeutica all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) in combinato disposto con il comma 2 dell’art. 157 del D.Lgs 50/2016 (in seguito anche Codice), avendo presente che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D,Lgs n. 50/2016 recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, alle procedure di affidamento dei servizi di verifica dei progetti, si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (paragrafo VII, punto 2.2 di dette Linee Guida), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Considerato che l’importo dei lavori da formare oggetto di verifica progettuale risulta di entità pari o superiore a quanto indicato al comma 6, lettera “a” dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016.

Accertata la carenza in organico di una unità tecnica accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e richiamato lo stesso art. 26, comma 6, lettera “a” del Codice, che prescrive, in assenza dei decreti attuativi previsti al comma 3 dell’art. 22 del Codice, l’applicazione dell’art. 216, comma 4, dello stesso Codice, l’Azienda Ospedaliera intende procedere all’affidamento delle attività di verifica della progettazione esecutiva relativa ai lavori denominati “Ospedale della donna e del bambino – MIRE”, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici (qualora esistano in tal numero aspiranti idonei) individuati sulla base delle condizioni di accesso alla procedura medesima come appresso indicate.

Il presente Avviso pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti qualificati a svolgere il servizio di verifica progettuale, in modo non vincolante per l’Azienda Ospedaliera.

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Azienda Ospedaliera la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice.

Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Azienda Ospedaliera.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d'ufficio (a campione) di quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.

### **Art. 1 – Tipologia del servizio richiesto**

L'incarico avrà ad oggetto le attività di verifica della progettazione esecutiva da espletarsi ai sensi dell'art. 26 del Codice e per analogia ed in mancanza di decreti attuativi del Codice, degli articoli abrogati della **Parte II, Titolo II, Capo II**, del Regolamento di cui di cui al DPR 207/2010 attinenti la verifica del progetto.

L'attività di verifica riguarderà la progettazione esecutiva **di due stralci funzionali dell'opera, riuniti in un progetto esecutivo unitario** dell'edificio MIRE e sarà propedeutica alla validazione ad opera del RUP ed all'approvazione del progetto esecutivo di detti due stralci funzionali da parte della Stazione Appaltante.

### **Art. 2 – Importo a base della procedura negoziata e durata del servizio di verifica progettuale**

#### Importo del servizio di verifica progettuale

L'importo, che sarà sottoposto a ribasso in sede di procedura negoziata attivata mediante lettera di invito, per lo svolgimento delle attività di verifica progettuale di cui **all'Art. 1**, risulta essere ricompreso nella fascia di importo di cui al comma 2 dell'art. 157 del D.Lgs n. 50/2016 (vale a dire inferiore ad € 100.000,00 Euro), come quantificato in applicazione del D.M. Ministero Giustizia del 17/06/2016). Il corrispettivo è da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni oggetto del servizio di verifica progettuale, incluse le spese.

#### Durata del servizio di verifica progettuale

Le verifiche della progettazione esecutiva saranno effettuate contestualmente allo sviluppo della stessa. Il RUP pianificherà l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione esecutiva e degli adempimenti di approvazione ed autorizzazione della stessa.

L'attività di verifica avrà la durata complessiva quantificata (in giorni naturali e consecutivi) dal contratto, e ricomprenderà:

- la quantificazione temporale dell'attività di verifica in corso di progettazione esecutiva;
- la quantificazione temporale della verifica del progetto dalla consegna formale, da parte della Stazione Appaltante (al soggetto che effettuerà la verifica) degli elaborati e dei documenti che costituiranno la progettazione esecutiva dell'intervento.

Dovrà essere assicurato il contraddittorio con il gruppo di progettazione nell'ambito del lasso di tempo fissato dal contratto di affidamento. Eventuali proroghe o sospensioni potranno essere autorizzate dal RUP dietro motivata richiesta. Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno naturale di ritardo e comunque non superiore al 10% del corrispettivo professionale complessivamente inteso.

### **Art. 3 – Soggetti ammessi – Requisiti di partecipazione**

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile (ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice di cui al D.Lgs 50/2016) con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all'art. 46 del Codice ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 6, lettera "a" del Codice, vale a dire, esclusivamente soggetti accreditati come Organismi di ispezione, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (ai sensi del Regolamento CE 765/2008), trattandosi di verifica progettuale per lavori di entità pari o superiore a detta soglia di cui al medesimo comma 6, lettera "a" dell'art. 26 del Codice.

Si applicheranno, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Gli operatori che faranno pervenire le loro manifestazioni di interesse per partecipare al presente Avviso e qualora lo ritengano opportuno, potranno produrre, al di fuori della presente procedura, distinta richiesta di inserimento nell'Elenco aziendale sempre aperto per l'affidamento di incarichi attinenti all'ingegneria e all'architettura per la tipologia "Verificatore del progetto" per importi inferiori ai 100.000,00 Euro. Le istanze saranno prodotte nel rispetto delle procedure finalizzate all'inserimento in detto Elenco sempre aperto, riscontrabili sul sito dell'Azienda Ospedaliera [www.asmn.re.it](http://www.asmn.re.it).

Coloro che risultano già inseriti nel suddetto elenco (come aggiornato con Disposizione n. 1709 del 14/12/2016 dell'Azienda Ospedaliera) per la tipologia di "Verificatore del progetto", in quanto soggetti che abbiano dichiarato di essere accreditati come Organismi di ispezione, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (di cui al Regolamento CE 765/2008), **saranno comunque invitati alla successiva procedura negoziata. Tali soggetti potranno comunque produrre istanza di partecipazione al presente Avviso di manifestazione di interesse, da intendersi anche quale aggiornamento ai dati già presenti nell'Elenco di cui sopra.**

Nel caso di manifestazione di interesse da parte di raggruppamento temporaneo, l'accreditamento come Organismo di Ispezione, ai sensi della predetta norma europea, deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 50, comma 3 del DPR 207/2010, da ciascuno dei soggetti costituiti o da costituirsi in forma associata.

La partecipazione al presente Avviso non costituisce diritto al conferimento di incarichi.

L'affidatario non potrà avvalersi del ricorso al subappalto, come previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi ivi previste e comunque sempre sotto la sua diretta responsabilità.

### **Requisiti di ordine generale**

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, nei confronti del soggetto affidatario verrà verificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione si applica il comma 12 dello stesso art. 80 del D.Lgs 50/2016. Si rammenta che la falsa dichiarazione può comportare inoltre:

- sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000);
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d'appalto;
- implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali, per i conseguenti provvedimenti.

Il professionista che svolgerà e sottoscriverà la verifica del progetto esecutivo, in una qualunque delle forme previste dall'art. 46 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere iscritto al relativo Albo/Ordine Professionale di appartenenza (per servizi di architettura e ingegneria di cui all'art.3, lettera vvvv del D.Lgs 50/2016); a seconda della propria configurazione giuridica, dovrà essere iscritto alla Camera di Commercio (art. 83 del Codice) e, ove ricorrano le condizioni, disporre dei requisiti di cui agli articoli 254, 255, 256 del DPR 207/2010.

E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione all'Avviso come singolo, come socio di una società di professionisti e/o di ingegneria e/o come componente di un raggruppamento di professionisti e/o di consorzio stabile, nonché come dipendente e/o collaboratore dei suddetti.

Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 26, comma 7 del Codice e, per analogia ed in mancanza di decreti attuativi del Codice, l'art. 253 del DPR 207/2010 seppure abrogato dallo stesso Codice.

#### **Art. 4 – Procedura di affidamento e criterio di scelta della migliore offerta**

L'incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata prevista dagli artt. 36, comma 2, lettera "b" e 157, comma 2 del Codice di cui al D.Lgs 50/2016. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di selezionare, **tramite sorteggio pubblico (nel qual caso la data del sorteggio sarà comunicata con un preavviso di almeno tre giorni agli aventi titolo)**, il numero di operatori, nel rispetto della vigente normativa, che in possesso dei prescritti requisiti, possano essere invitati alla procedura negoziata. Resta inteso che, al fine di garantire la massima concorrenza, la Stazione Appaltante potrà comunque invitare tutti gli operatori che risponderanno al presente Avviso, senza dar luogo a sorteggio.

Gli operatori economici selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante Lettera di Invito contenente le modalità e i tempi per la ricezione delle offerte.

La lettera di invito conterrà (ai sensi del comma 8 dell'art. 267 del DPR 207/2010):

- gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione;
- l'importo economico presunto a base della procedura di affidamento;
- il termine per la ricezione delle offerte;
- il termine per l'espletamento dell'incarico;
- i criteri di valutazione dell'offerta;
- ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile (quale, ad esempio, in allegato alla lettera di invito, una nota illustrativa delle prestazioni da svolgere).

La migliore offerta sarà selezionata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera "b" del Codice di cui al D.Lgs 50/2016.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata prendendo in considerazione i seguenti elementi (avendo a riferimento l'art. 266 comma 4 del DPR 207/2010) e i seguenti punteggi massimi:

- adeguatezza dell'offerta, mediante produzione di documentazione di un massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal professionista significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico: max punti 30
- caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: max punti 40
- ribasso percentuale unico (offerta economica): max 20 punti
- riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dalla lettera di invito per l'espletamento dell'incarico: max punti 10.

#### **Art. 5 – Finanziamento del servizio di verifica**

Il finanziamento degli oneri connessi al servizio di verifica progettuale trova copertura mediante risorse proprie dell'Azienda Ospedaliera.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento dei corrispettivi entro sessanta giorni dall'avvenuta validazione, ad opera del RUP, della verifica progettuale eseguita dal soggetto verificatore, previa emissione del relativo titolo di pagamento e positiva verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario.

### **Art. 6 – Garanzie richieste**

Il soggetto affidatario del servizio di verifica dovrà essere munito di polizza ai sensi dell'art. 57 del DPR 207/2010, che viene qui richiamato per analogia ed in mancanza di decreti attuativi del Codice di cui al D.Lgs 50/2016, pur essendo stato abrogato da detto Codice.

### **Art. 7 – Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse**

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione **entro il 09/02/2017** mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: [acquisti@pec.asmn.re.it](mailto:acquisti@pec.asmn.re.it).

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura **“Manifestazione di interesse per le attività di verifica della progettazione esecutiva del MIRE”**, mentre nel corpo della mail dovranno essere riportati gli identificativi del richiedente, nonché il proprio indirizzo PEC per consentire l'eventuale scambio di comunicazioni tramite tale mezzo.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Interaziendale Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (tel. 0522/296912 – 296291).

### **Art. 8 – Documentazione da presentare**

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta conformemente al modello **Allegato 1** e riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate.

Detta istanza sarà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo di Ispezione (accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento CE 765/2008) conformemente a detto modello **Allegato 1** opportunamente adeguato, allegando i documenti necessari alle verifiche amministrative da parte della Stazione Appaltante (Statuto in caso di Consorzi, Atto di impegno in caso di Raggruppamenti Temporanei già costituiti ecc.). La Stazione Appaltante procederà all'istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente alla documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza, con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione, anche digitale, del rappresentante legale del richiedente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

All'istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

### **Art. 9 - Verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura**

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda di verificare, in qualsiasi momento, le dichiarazioni rese dai concorrenti qualificati richiedenti la partecipazione all'indagine di mercato, con l'avvertenza che in

caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione degli stessi dalla procedura e alla comunicazione alle autorità competenti.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'affidatario dell'incarico ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini della partecipazione al presente Avviso e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 207/2010 non è ammessa la partecipazione al presente Avviso, né alla successiva procedura negoziata, contemporaneamente in forma singola e/o quale componente di un raggruppamento e/o di una società di professionisti e/o di una società di ingegneria, a pena di esclusione per entrambi.

Per i soggetti che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata mediante specifica Lettera di Invito, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, secondo normativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). Tutti i soggetti invitati dovranno pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale di ANAC (servizi ad accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute, e acquisire il PASSOE di cui alla delibera n. 111/2012 di AVCP, da produrre in sede di partecipazione all'affidamento.

I soggetti successivamente invitati alla procedura saranno inoltre tenuti a produrre la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 anche da parte dei soggetti di cui all'art. 80 del Codice e segnatamente:

- Soci, Direttori Tecnici, Amministratori con poteri di rappresentanza, persone giuridiche plurisoggettive quali RTP, Consorzi, GEIE, ecc.

## **Art. 10 – Pubblicazione**

Il presente avviso è pubblicato:

- integralmente, completo del suo allegato, sul sito Internet dell'Azienda Ospedaliera all'indirizzo [www.asmn.re.it](http://www.asmn.re.it).

Il presente Avviso è trasmesso in copia agli Ordini nazionali e della Regione Emilia Romagna degli Architetti e degli Ingegneri.

## **Art. 11 – Responsabile di Procedimento**

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudia Reggiani, Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. Il Referente Amministrativo è il Dr. Giorgio Ferrari del Servizio Interaziendale Appalti dell'Azienda Ospedaliera di RE.

## **ART. 12 – Altre informazioni**

Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente Avviso.

Sono richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari compatibili con la presente procedura.

Le spese per la stipula del contratto e di imposte e bolli saranno a carico dell'affidatario dell'incarico.

Il soggetto invitato alla procedura negoziata per concorrere all'affidamento del servizio di verifica individuerà, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR 207/2010, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di Ispezione affidatario, nonché il rapporto

conclusivo di cui all'art. 54 comma 7 dello stesso DPR 207/2010, che viene qui richiamato per analogia ed in mancanza di decreti attuativi del Codice, pur essendo stato abrogato dal Codice medesimo.

#### **Riservatezza delle informazioni**

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento di incarico di verifica progettuale mediante procedura negoziata secondo normativa . Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti dell'Azienda Ospedaliera coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale. In qualunque momento ciascun professionista iscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 quali, ad esempio, la correzione, l'integrazione e la cancellazione. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali nei modi e per le finalità sopra descritte costituisce condizione per l'iscrizione nell'Elenco.

**F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
INTERAZIENDALE APPALTI  
(Dr. Alessandro Bertinelli )**

Allegato 1: Istanza di partecipazione

**Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'  
e nel rispetto della normativa vigente in materia.**

**Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale  
depositato presso gli archivi dell'A.S.M.N. di Reggio Emilia.**

**98-5F-C7-BD-7B-18-98-EA-75-98-78-DB-35-EE-2C-CF-2D-02-09-A9**

CADES 1 di 1 del 24/01/2017 09:53:06

Soggetto: ALESSANDRO BERTINELLI

S.N. Certificato: 2CB9 06

Validità certificato dal 22/11/2016 12:39:39 al 01/01/2018 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

---

Al Servizio Interaziendale Appalti  
dell'Azienda Ospedaliera  
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia  
Viale Umberto I° n. 50  
42123 Reggio Emilia

PEC: [acquisti@pec.asmn.re.it](mailto:acquisti@pec.asmn.re.it)

**OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di verifica, finalizzato alla validazione, del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del 1° e 2° stralcio funzionale (riuniti in un intervento unitario) del nuovo padiglione ospedaliero denominato MIRE, presso l'Azienda Ospedaliera – IRCCS di Reggio Emilia.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante

di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

con telefono n. \_\_\_\_\_ fax n. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

di essere invitato alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 50/2016, in forma:

Singola     Associata     Raggruppamento Temporaneo     Consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria

In caso di Raggruppamento temporaneo :

Tipo di Raggruppamento Temporaneo: \_\_\_\_\_

Capogruppo \_\_\_\_\_

Mandante \_\_\_\_\_

Mandante \_\_\_\_\_

Mandante \_\_\_\_\_

Mandante \_\_\_\_\_

**N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo le dichiarazioni vanno redatte da ogni singolo partecipante al Raggruppamento. Nel caso di RTI non ancora costituito dovrà essere redatta apposita dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento ai sensi dell'art. 48 comma 12) del D. Lgs. 50/2016.**

## DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 /12/ 2000 n.445, **consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate**

**a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che qui si riporta per intero:**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 64B-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 /06/ 2007 n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 04/03/14 n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di l'evoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande,

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio. ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione n°11 è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico

non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significati ve ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

#### DICHIARA INOLTRE

b) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 48, Comma 7, del D. Lgs, 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente indagine di mercato, manifestando il proprio interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

c) di essere iscritto negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti nonché, qualora trattasi di società, di essere iscritti al Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;

d) di accettare tutte le clausole e condizioni previste nell'Avviso per l'indagine di mercato;

e) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

f) di possedere ed impegnarsi a dimostrare, qualora invitato alla successiva fase della procedura negoziata, tutti i requisiti previsti nell'avviso;

g) di individuare, quale coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 54, comma 7 del D.P.R. 207/2010, che viene qui richiamato per analogia ed in mancanza di decreti attuativi del codice, pur essendo stato abrogato del suddetto Codice:

il sig. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

iscritto all'Ordine degli Ingegneri/Architetti di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

h) che, all'interno del proprio luogo di lavoro, vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

i) (Normativa anticorruzione - clausola *pantouflage*)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

ovvero

di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

ovvero

di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

l) che, in caso di aggiudicazione, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della L. 13.08.2010 n. 136 e s. m.i. e L.17/12/2010 n. 217 e alla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'ANAC;

m) che tutte le comunicazioni relative alla seguente procedura, ivi compreso l'eventuale invito alla partecipazione alla gara e le comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2010, mediante PEC all'indirizzo sopraindicato;

n) di impegnarsi a comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese;

o) di essere informato che, nella procedura di cui in oggetto, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

p) che l'Organismo di ispezione è stato accreditato alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come Organismo di ispezione dal seguente Ente riconosciuto dallo Stato: \_\_\_\_\_

**Si allega:**

**- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

*FIRMA*  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

#### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Nel caso di costituendo RTI le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun legale rappresentante di tutte le società che intendono associarsi. Il presente modulo può essere adottato secondo le necessità dell'operatore economico.

Al modulo **deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità** del soggetto sottoscrittore. La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore. Il timbro dell'impresa deve essere apposto accanto alla firma.

**N.B. DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLATE LE IPOTESI ALTERNATIVE.**